



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Borgo	Presidente
dott.ssa Sabrina Bosi	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio dell' 8 giugno 2023

nel procedimento iscritto al n. r.g. 3306/2020 promosso da:

[REDACTED] - CUI 05EHLCR - SENEGAL, rappresentato e difeso dall'avv.to DELAJ
DANAIDA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO, (CF
91383700373) non costituito**

RESISTENTE

nonché con il **Pubblico Ministero** interveniente necessario

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex
artt. 32 e 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato il 05/03/2020 LAMINE SYLLA, cittadino del SENEGAL, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata forme complementari di protezione o il diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto, né ha indicato ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di protezione internazionale insistendo in quella di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, d.lgs nr. 286 del 1998, sulla scorta della sua avvenuta integrazione.

Il giudice ha riservato la decisione al collegio.

Avendo il ricorrente rinunciato alle domande di protezione internazionale, si passa ad analizzare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocata forma di protezione complementare.

Ad avviso del collegio sussistono le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. (“[...] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine), nella versione applicabile *ratione temporis* in ragione della data di presentazione della domanda, ossia quella in vigore per effetto del DL 130/2020.

In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave privazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati di recente confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif.

dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sanetto dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Si deve infatti rilevare che il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e di una forte integrazione sul territorio, provando l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia

Il ricorrente, che ha lasciato il Senegal il 01.01.2016 ed è arrivato in Italia il 26.10.2016, ha frequentato un corso di lingua italiana acquisendo il livello A2, ed ha partecipato al corso di formazione regolamentata per il profilo di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

A dimostrazione di una comprovata integrazione sul territorio, dopo essere giunto in Italia, si è tesserato presso l'associazione Arcigay di Milano, ha preso contatti con la sede di Bologna, ed ha partecipato al progetto 'Il Nido del Colibrì' di Piacenza, uno spazio interculturale che fornisce supporto supplementare alla comunità di migranti LGBT, di cui il ricorrente fa parte. Inoltre, ha dato prova di aver sempre svolto regolare attività lavorativa da quando è giunto sul territorio nazionale: dal 2018 lavora stabilmente presso la ditta Emiliatram s.r.l. come da documentazione in atti.

La stabilità lavorativa, gli ha permesso di raggiungere un'autonomia abitativa, risulta ospite presso l'immobile sito in via Monte Penna, n.10, a Parma e di acquistare un'autovettura.

Come si evince dalle dall'estratto conto previdenziale INPS, dalle buste paga e dai CUD depositati dalla difesa, il ricorrente nel corso degli anni ha percepito dei redditi sempre maggiori, passando da euro 3.788,00 percepiti nel 2017, a euro 2.631,00 nel 2018, pari a euro 9.463,00 nel 2019, pari a euro 6.617,40 nel 2020, e a euro 9.729,38 nel 2021 e pari a euro 13.115,00 nel 2022, superando la soglia di reddito prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* - 16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* - 2 novembre 2006).

È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata *«per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile radicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Senegal, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nulla sulle spese essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il Ministero dell'Interno, con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 in caso analogo cfr. Cass. 18583/2012; in senso difforme Cass. 5819/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a [REDACTED] il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, 8 giugno 2023

Il Giudice est.

Dott.ssa Emanuela Romano

Il Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Borgo